

# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <b>110</b>	<b>Oggetto: Costituzione Kalat Impianti srl società "in house providing" dell'Ente dell'Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR S.c.p.a.</b>
Data <b>127 SET. 2013</b>	

L'anno duemilatredici, il giorno **VENTI SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19,00** nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	<b>Marotta Cosimo</b>	<b>Sindaco</b>		X
2	<b>Leonardi Francesco</b>	<b>V. Sindaco</b>	X	
3	<b>Cardaci Prospero</b>	<b>Assessore</b>	X	
4	<b>Pagana Carmela</b>	"	X	
5	<b>Vitanza Luigi</b>	"	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;

• Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. **20** del **26/09/2013** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

**delibera**

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



**PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<p>N. 20 del Registro 26/09/13 Data:</p>	<p><b>OGGETTO:</b> Costituzione Kalat Impianti srl società "in house providing" dell'Ente dell'Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR S.c.p.a.</p>
--	--

Su proposta del



*[Signature]*  
Visto

**Pareri**

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 20-09-2013



**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)**

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



OGGETTO: Costituzione Kalat Impianti S.r.l. società "in house providing" dell'Ente dell'Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR S.c.p.a.

Premesso che:

- in data 23.10.2012 nel territorio dell'ATO Catania Provincia SUD è stata costituita, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8.04.2010, n. 9, la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR), denominata Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 8 della L.R. 9/2010;
- al fondo di dotazione della SRR, concorrono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 9/2010, l'impianto per la produzione di ammendante compostato misto e l'impianto per la selezione ed il trattamento del rifiuto secco, siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n., entrambi realizzati con fondi pubblici;
- in data 29.01.2013, l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha approvato – ai sensi dell'art. 10, c. 4, L.R. 9/2010 – il Piano d'Ambito, la cui conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti è stata positivamente riscontrata dalla Regione con propria nota prot. n. 25612 del 21.06.2013;
- il Piano d'Ambito prevede che *"la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territori odi Grammichele, facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o tramite società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali e di contratti pubblici"*;
- in data 08.08.2013 l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha preso atto dell'approvazione del Piano d'Ambito e deliberato *"che i riferimenti contenuti nel Piano d'Ambito alla c.d. "gestione in economia" sono da intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall'ordinamento europeo e interno, con specifico riferimento al c.d. "in house providing"*;
- l'art. 19, comma 12, della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii, ha dettato la disciplina transitoria per il passaggio delle funzioni dalle precedenti Autorità d'Ambito, poste in liquidazione, e i nuovi enti di governo dell'ambito, SRR, fissando la data 30.09.2013, quale termine di cessazione delle gestioni liquidatorie delle Autorità d'Ambito;
- il territorio dell'ATO Catania Provincia Sud coincide esattamente con il precedente ATO, governato dall'AATO, Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, che cesserà l'esercizio delle proprie funzioni il 30.09.2013;
- Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione attualmente gestisce in economia l'impianto per la produzione di ammendante compostato misto e l'impianto per la selezione ed il trattamento del rifiuto secco;
- nel territorio dell'ATO sono operativi i Centri di Raccolta siti nei comuni di Grammichele, Scordia e Militello in Val di Catania, la cui gestione tecnico amministrativa, con personale operativo comunale, attualmente è in capo a Kalat Ambiente in liquidazione;
- al fine di dare attuazione al Piano d'Ambito e garantire la gestione del sopra detto sistema impiantistico senza interruzioni di pubblico servizio, l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR, in data 08.08.2013, ha altresì deliberato *"di dare mandato all'organo amministrativo"*

98



- di porre in essere gli atti relativi alla costituzione di una società di scopo intermente pubblica con le caratteristiche del c.d. "in house providing" per la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, siti in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele";*
- in data 20.09.2013 si è tenuto un incontro tra i sindaci dell'ATO avente ad oggetto gli adempimenti relativi alla costituenda società *in house*, nel corso del quale sono stati consegnati ai rappresentanti degli enti gli schemi degli atti predisposti dagli uffici e relativi all'affidamento diretto *in house* della gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata, siti in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele;
  - con lettera del 20.09.2013 è stata convocata l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR S.c.p.a. per il 29 settembre 2013, in prima convocazione, e il 30 settembre 2013, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno: "*Affidamento in house della gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata c.da Poggiarelli, Grammichele – deliberazioni inerenti e consequenti*";
  - che tutti gli oneri inerenti la costituzione della società *in house* sono a carico di Kalat Ambiente SRR S.c.p.a. con previsione di riparto nei confronti dei comuni consorziati;

Visti


- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3, commi 27, 28 e 29, della L. 24.12.2007 n. 244;
- l'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
- l'art. 4, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;
- l'art. 5, legge regionale n. 39/97;
- lo schema di relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito nella L. 122/2012;
- lo Schema di atto costitutivo;
- lo Schema di contratto di servizio;

delibera di

1. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di deliberare, in seno all'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., all'uopo convocata, la costituzione *di una società di scopo intermente pubblica con le caratteristiche del c.d. "in house providing" per la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, siti in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele*, nonché, anche in via temporanea, dei Centri di Raccolta dell'ATO di Grammichele, Scordia e Militello in Val di Catania, secondo il modello meglio disciplinato e previsto nello schema di atto costitutivo allegato Sub 2;
2. di approvare, nella medesima sede, la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito nella L. 122/2012 allegato Sub 1, lo schema di atto costitutivo allegato Sub 2 e lo Schema di contratto di servizio allegato Sub 3;
3. di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente di autorizzare e/o deliberare eventuali modifiche tecniche all'atto costitutivo e/o al contratto di servizio che si dovessero rendere necessarie in conformità alla normativa in materia, nonché di adottare ogni altro atto necessario al migliore espletamento del presente mandato

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 30 SET. 2013 e defissa il \_\_\_\_\_

Pubblicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 27 SET 2013

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);  
- essendo trascorsi 10 gg. dal 30 SET 2013, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 27 SET. 2013

Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

## **ATTO COSTITUTIVO**

### **"KALAT IMPIANTI S.R.L."**

#### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETA' - OGGETTO**

##### **Art. 1**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "KALAT IMPIANTI srl" .
2. La società è costituita con unico socio ed è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico, Ente d'Ambito dell'ATO Catania Provincia Sud, Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, Kalat Ambiente SRR S.C.P.A..

##### **Art. 2**

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Grammichele, c.da Poggiarelli s.n.
2. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

##### **Art. 3**

1. Il domicilio del socio unico, dell'amministratore unico, dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

##### **Art. 4**

1. La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

##### **Art. 5**

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- realizzazione e/o gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
  - attività di autotrasporto, anche per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari;
  - gestione dei servizi pubblici in quanto strettamente connessi con le attività sopra descritte, ad es. gestione dei Centri di Raccolta, la cui gestione associata risponda all'interesse delle Comunità Locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili;
  - gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
  - derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
  - manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali;
  - bonifica siti inquinati
  - produzione di energia.
2. Le attività e i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati alla Società in forma diretta (*in house providing*), dunque senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
  3. Le suddette attività affidate alla Società secondo il modello "*in house providing*", devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società.
  4. Lo svolgimento di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante, potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui esse non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto, che debbono, comunque, rimanere prevalenti.
  5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività, anche di commercializzazione, che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra.
  6. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari che dovessero risultare utili ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllati e/o collegati per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, potrà altresì assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso o affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società, il tutto nei limiti della vigente normativa, nonché costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con terzi.
  7. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
  8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE – QUOTE

#### Art. 6

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è interamente versato, ed è detenuto totalmente da, Kalat Ambiente SRR S.C.P.A. con sede legale in \_\_\_\_\_
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. La quota del capitale in mano pubblica non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società. Esso, infatti, deve essere esclusivamente in mano a soggetti pubblici o di proprietà pubblica e non può in alcun modo essere ceduto a soggetti privati.

#### Art. 7

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.
3. La società potrà assumere finanziamenti da parte del socio unico con obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.

## TITOLO III

### CONTROLLO ANALOGO

#### Art. 8

1. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza del requisito del cd. controllo analogo, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 2468, co. 3, c.c., il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti di Kalat Impianti s.r.l., e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Ente affidante e Società.
2. Spettano all'Ente affidante i seguenti diritti particolari:

- a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta (unitamente ai Comuni nel cui territorio insistono), nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;
  - b. Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;
  - c. Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria;
  - d. Verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;
  - e. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
  - f. Controllo e approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima).
3. E' istituito presso l'Ente affidante, apposito Servizio di Controllo composto dal Presidente e/o Amministratore delegato, tre Sindaci del territorio dell'ATO e sino a tre funzionari dipendenti dell'Ente affidante.
4. A detto servizio deve essere affidato:
- a. L'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti.
  - b. La verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente affidante;
  - c. Attività di audit in merito alle attività affidate.

#### **Art. 9**

1. La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che disciplinerà le modalità di controllo nei confronti della Società da parte dell'Ente affidante, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.
2. L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

#### **Art. 10**

1. Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante del controllo di cui ai precedenti articoli dell'atto costitutivo, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

- a. bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni;
  - b. il piano industriale e gli altri documenti previsionali e programmatici;
  - c. organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni dei dipendenti e delle collaborazioni;
  - d. programmi e linee di sviluppo dell'attività;
  - e. piani finanziari;
  - f. modelli di qualità;
  - g. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
  - h. la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel bilancio d'esercizio e nel piano gestionale annuale, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
  - i. le bozze di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire all'Ente affidante di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore.
3. Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ente affidante.
4. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, l'Ente affidante, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti o richiedere chiarimenti e/o integrazioni. In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il rinvio della seduta per l'approvazione da parte della Società e al fine di consentire l'invio dell'atto di indirizzo entro i successivi dieci giorni.
5. L'Ente affidante verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
6. L'Ente affidante ha accesso agli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del cd. controllo analogo.

#### **Art.11**

1. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare all'Ente affidante con

cadenza trimestrale, una relazione avente ad oggetto: il generale andamento della gestione per centri di costo analitici; i dati economici, patrimoniali e finanziari e i livelli di indebitamento; la situazione dell'organico, delle collaborazioni, delle consulenze, nonché delle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, i contenziosi potenziali o in corso; lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Mensilmente la Società deve inviare all'Ente affidante un prospetto sintetico contenente i seguenti dati: 1. Quantitativi e produttore dei rifiuti conferiti presso gli impianti distinti per codice CER; 2. Quantitativi di lavorazione impianto frazione secca; 3. Quantitativi di materie prime seconde/rifiuti e prodotti ceduti; 4. Quantitativi smaltimenti sovrallo distinti per codice CER; 5. Consistenza valori in cassa e banca.

2. Fermo restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto non previsti negli atti adottati, che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la stessa Società è tenuta ad informarne immediatamente l'Ente affidante relazionando su di essi.
3. Al fine di dare attuazione concreta ai principi del controllo analogo, il gestore è obbligato ad uniformarsi alle direttive che verranno impartite dall'Ente dell'Ambito sulla gestione degli impianti oggetto di affidamento nonché al rispetto del Regolamento di Governance adottato da dell'Ente affidante.

## **Art. 12**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della società:
  - a. Assemblea;
  - b. Amministratore Unico;
  - c. Revisore/Collegio sindacale.

## **Art. 13**

### **DECISIONI DEL SOCIO UNICO**

1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, c.c. e comunque:
  - a. Approvazione previa delibera dell'Ente affidante del bilancio e distribuzione degli utili;
  - b. nomina e revoca dell'amministratore unico;

- c. approvazione dell'organigramma aziendale e assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti;
  - d. nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se previsti;
  - e. modifiche al capitale sociale;
  - f. modifiche all'atto costitutivo;
  - g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
  - h. lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - i. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
  - j. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
  - k. approvazione previa delibera dell'Ente affidante del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano degli investimenti e di quello di assunzione del personale;
  - l. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
  - m. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
  - n. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.
3. Tutte le decisioni del socio di cui alla lettera a, b, d, e, f, g, h, i, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
4. Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle iscrizioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

#### **Art. 14**

#### **DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata, pec, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unico socio.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
6. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o da un segretario nominato dal presidente, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.
7. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore unico e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore unico e i sindaci, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 15**

#### **DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio unico, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'amministratore unico. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.
2. Il socio unico ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
3. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 16**

#### **AMMINISTRAZIONE**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal socio unico ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., e in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate.
2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché

nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.

3. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ed è rieleggibile; in mancanza di fissazione di un termine, il medesimo dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.
4. Nel caso che per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore, il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.
5. L'Amministratore è revocabile dal socio in qualunque momento.
6. In ogni caso, lo *status*, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica.
7. Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

#### **Art. 17**

### **POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

1. L'organo amministrativo gestisce la Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea.
2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza dello stesso.

#### **Art. 18**

### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico.
2. Al direttore generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo e dal socio unico.

#### **Art. 19**

### **ORGANI DI CONTROLLO**

1. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile. Negli altri casi il controllo contabile è affidato ad un revisore.

2. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal socio, il quale designa anche il presidente.
3. I sindaci o il revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. I sindaci ed il revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci e del revisore è stabilito dal socio all'atto della nomina.
5. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
6. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

#### **Art. 20**

#### **CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA**

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

#### **Art. 21**

#### **CESSAZIONE DELLA CARICA**

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo.
3. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
4. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

#### **Art. 22**

#### **COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee.
5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

## **TITOLO IV**

### **BILANCIO E UTILE**

#### **Art. 23**

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.
3. Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso all'Ente affidante almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di sua approvazione.
4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 24**

### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Il socio determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio , previo parere all'Ente affidante.

#### **Art. 26**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

**SCHEMA DI**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO,  
VALORIZZAZIONE E RECUPERO  
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
E DEI CENTRI DI RACCOLTA**

**ATO CATANIA PROVINCIA SUD**

## Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 – Premesse.....	5
Art. 2 – Finalità.....	5
Art. 3 – Definizioni.....	5
Art. 4 – Oggetto.....	5
Art. 5 – Durata .....	6
Art. 6 – Gestione.....	6
Art. 7 – Obiettivi.....	7
Art. 8 – Modelli di qualità .....	8
Art. 9 – Controllo analogo. Diritti particolari dell’Ente dell’Ambito, Kalat Ambiente SRR. ....	8
Art. 11 – Titolarità.....	12
Art. 12 – Oneri a carico del gestore.....	12
Art. 13 – Tariffe.....	13
Art. 14 – Garanzie .....	13
Art. 15 – Divieti di cessione.....	13
Art. 16 – Danni.....	14
Art. 17 – Penali.....	14
Art. 18 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 19 – Spese contrattuali.....	15

L'Anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ presso la sede \_\_\_\_\_

Tra

La Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., con sede in Grammichele \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ nella persona del dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, a ciò autorizzato giusta delibera dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_,

E

L Società "KALAT IMPIANTI S.R.L.", di seguito denominata gestore, numero di iscrizione nel registro delle imprese \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con sede legale in Grammichele c.da Poggiarelli s.n., nella persona dell'amministratore unico e rappresentante legale *pro-tempore*, dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, a ciò autorizzato giusta delibera dell'Assemblea dei Soci n. \_\_\_, del \_\_\_\_\_;

Premesso che:

- La legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinata" e ss.mm.ii.;
- L' art. 5 della L.R. 9/2010 prevede la disciplina degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti;
- con decreto presidenziale n. 531 del 04 luglio 2012 è stato individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis, L.R. 9/2010, introdotto dall'art. 11, comma 67, della L.R. 26/2012, quale bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale, l'ATO 14 Catania Provincia SUD costituito dai comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini; ;

- l'ATO Catania Provincia SUD è coincidente con il precedente ATO CT5 costituito dalla Società d'Ambito, Kalat Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione;
- in data 23.10.2012 nel territorio dell'ATO Catania Provincia SUD è stato costituito l'Ente di governo dell'Ambito, previsto dall'art. 6 della L.R. 9/2010, denominato Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (di seguito, anche KA SRR), che esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 8 della L.R. 9/2010;
- al fondo di dotazione di KA SRR, concorrono – tra l'altro – l'impianto per la produzione di ammendante compostato misto e l'impianto per la selezione ed il trattamento del rifiuto secco, siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n., entrambi realizzati con fondi pubblici;
- in data 29.01.2013 l'assemblea dei soci di KA SRR ha approvato il Piano d'Ambito, la cui conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti è stata positivamente riscontrata, dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 10, c. 4, L.R. 9/2010, con propria nota prot. n. 25612 del 21.06.2013;
- il predetto Piano d'Ambito prevede che "la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territorio di Grammichele, facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o tramite società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali e di contratti pubblici";
- in data 08.08.2013 l'assemblea dei soci KA SRR ha preso atto dell'approvazione del Piano d'Ambito e deliberato, in ottemperanza alle segnalazioni dell'autorità regionale, "che i riferimenti contenuti nel Piano d'Ambito alla c.d. "gestione in economia" sono da intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall'ordinamento europeo e interno, con specifico riferimento al c.d. "in house providing";
- in data \_\_\_\_\_, con atto notaio \_\_\_\_\_, è stata costituita la società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata " Kalat Impianti s.r.l. socio unico" (di seguito, anche KI), il cui capitale sociale è interamente detenuto da KA SRR;
- lo statuto di KI contiene apposite clausole e prescrizioni volte a garantire il rispetto di tutte le condizioni necessarie, secondo i principi comunitari e nazionali, per l'affidamento *in house*;
- con delibera del \_\_\_\_\_ l'assemblea dei soci di KA SRR ha deliberato, sulla base di apposita deliberazione redatta e pubblicizzata ex art. 34, c. 20, d.l. 179/2012, di affidare la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in Grammichele c.da Poggiarelli alla società " Kalat Impianti s.r.l.", secondo il modello di autoproduzione, c.d. "*in house providing*", nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e interno, approvando, altresì, lo schema di contratto di servizio da stipulare con la società "Kalat Impianti s.r.l."

## TRA LE PARTI SI CONVIENE

### Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione (di seguito "contratto"), redatta in conformità alla normativa e ai principi comunitari, nazionali e regionali.

### Art. 2 – Finalità

1. Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR s.c.p.a., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti e il gestore Kalat Impianti s.r.l. "*in house providing*" (d'ora in poi anche solo "il gestore") in merito ai servizi che verranno affidati a norma dei seguenti articoli.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto sono da intendersi richiamate le definizioni di cui alla normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### Art. 4 – Oggetto

1. Kalat Ambiente SRR affida secondo la forma di gestione "*in house providing*" a Kalat Impianti s.r.l., che accetta, la gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata siti in Grammichele c.da Poggiarli s.n., facenti parte, per disposizione di legge regionale, del fondo di dotazione di Kalat Ambiente SRR e la gestione tecnica-amministrativa dei centri di raccolta.
2. In particolare, il presente contratto ha per oggetto:
  - a. la gestione dell'impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto;
  - b. la gestione dell'impianto per la selezione e il trattamento del rifiuto secco;
  - c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, beni immobili, mezzi e attrezzature;
  - d. l'attività di trasporto connessa alla gestione degli impianti;
  - e. l'attività di commercializzazione dei prodotti derivanti dall'attività di gestione degli impianti;

- f. l'attività di gestione tecnico-amministrativa dei Centri di Raccolta dell'ATO, ed in particolare Centro di Raccolta sito nel territorio del comune di Grammichele, Centro di Raccolta sito nel territorio del comune di Scordia, Centro di Raccolta sito nel territorio del comune di Militello in Val di Catania.
3. Congiuntamente all'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto viene sottoscritto dalle parti apposito e dettagliato inventario di tutti i beni immobili e mobili conferiti al gestore, che costituisce allegato e parte integrante del presente contratto.
4. I suddetti beni vengono conferiti da Kalat Ambiente SRR al gestore in comodato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 202, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
5. Le predette attività, che costituiscono servizio pubblico locale di rilevanza economica, sono affidate al gestore secondo il modello organizzativo comunemente definito "*in house providing*".
6. L'esercizio di ulteriori attività costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Ente dell'Ambito, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, che debbono, comunque, rimanere prevalenti.

#### **Art. 5 – Durata**

1. La durata del presente contratto viene stabilita in anni 15, con decorrenza dal momento dell'affidamento.

#### **Art. 6 – Gestione**

1. KA SRR conserva la piena titolarità di tutte le attribuzioni e competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati al gestore.
2. Il gestore uniforma tutte le attività oggetto di affidamento diretto da parte dell'autorità d'ambito a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. L'attività di gestione degli impianti, oggetto del presente contratto, è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla relativa e specifica normativa. Non può, in particolare, essere sospesa e/o abbandonata per nessuna ragione, salvo scioperi e/o altre cause di forza maggiore o altra causa non imputabile al gestore.

4. In caso di sospensione o riduzione del servizio, il gestore deve darne immediatamente comunicazione all'Ente dell'Ambito e dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio e limitare i danni ambientali.

## Art. 7 – Obiettivi

1. Il gestore dovrà esercitare l'attività affidata per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a. Raggiungimento di livelli di produzione/lavorazione del servizio svolto, nei seguenti termini:
    - i. impianto di compostaggio:
      1. trattamento rifiuto organico t/giorno mediamente non inferiore a 70;
      2. trattamento rifiuto organico t/anno non inferiore alla capacità totale autorizzata, con margine di tolleranza del 5%;
      3. quantitativi di sovrvallo CER 190501 smaltiti in discarica rispetto al quantitativo dei rifiuti trattati non superiore al 6%;
      4. quantitativi di acque di processo smaltiti presso impianti autorizzati rispetto al quantitativo dei rifiuti trattati non superiore al 4%;
      5. produzione di ammendante compostato misto conforme alla normativa vigente;
    - ii. impianto di selezione, trattamento e valorizzazione della frazione secca
      1. accreditamento piattaforme consorzi di filiera CONAI;
      2. lavorazione imballaggi in plastica t/giorno non inferiore a 16 con prevalenza quantitativa di prodotti;
      3. lavorazione imballaggi in plastica t/anno non inferiore a 4.600 con prevalenza quantitativa di prodotti, con margine di oscillazione del 5%;
      4. lavorazione carta e cartone t/settimana mediamente non inferiore a 60;
      5. lavorazione carta e cartone t/anno mediamente non inferiore a 3.000, con margine di oscillazione del 5%;
      6. separazione/recupero frazioni metalliche dai rifiuti trattati;
      7. stoccaggio frazione vetro proveniente dall'ATO;
      8. quantitativi di sovrvallo smaltiti in discarica rispetto al quantitativo dei rifiuti trattati non superiore al 15%;
  - b. Raggiungimento di livelli di qualità del servizio misurabili anche attraverso i seguenti parametri:

1. adozione di sistemi di monitoraggio della qualità dei rifiuti conferiti (tra cui in via esemplificativa: analisi merceologica periodica sui rifiuti conferiti);rispetto delle prescrizioni ambientali intese come controllo di emissioni in atmosfera;
  2. analisi dei sovralli;
  3. controllo della tracciabilità ai sensi del D.Lgs. 75/2010;
  4. adozione di sistemi di mitigazione dei rischi per la salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  5. monitoraggio e controllo del consumo delle materie prime;
  6. rispetto dei limiti di impurità nei prodotti consegnati ai riciclatori e ai consorzi di filiera, previsti negli atti tecnici vigenti con i consorzi di filiera;
- c. Assicurare i conferimenti della raccolta differenziata proveniente dai comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, anche nelle ipotesi di fermo impianti per ragioni tecniche;
  - d. Adozione di un sistema organizzativo che assicuri la verifica del processo produttivo e prodotto finale;
2. I parametri indicati nel precedente comma potranno essere oggetto di incremento, revisione, modifica da parte dell'autorità d'ambito.

#### **Art. 8 – Modelli di qualità**

1. Il gestore dovrà acquisire e mantenere per tutta la durata del presente contratto i modelli di qualità UNI EN ISO 9.001:2004 e 14.001:2004 (ss.mm.).

#### **Art. 9 – Controllo analogo. Diritti particolari dell'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR.**

1. L'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, conformemente all'atto costitutivo del gestore, e in corretta esecuzione dei modelli di autoproduzione domestica (in house providing), esercita nei confronti del gestore, che, con il presente atto, espressamente li riconosce e vi si uniforma, i seguenti diritti particolari:
  - a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta (unitamente ai Comuni nel cui territorio insistono), nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;
  - b. Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;
  - c. Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria;

- d. Verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;
  - e. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
  - f. Controllo e approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima).
2. E' istituito presso l'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR, apposito Servizio di Controllo composto dal Presidente e/o Amministratore delegato, tre sindaci del territorio dell'ATO e sino a tre funzionari dipendenti dell'Ente dell'Ambito.
3. A detto servizio deve essere affidato:
- a. L'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti.
  - b. La verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente d'Ambito;
  - c. Attività di audit in merito alle attività affidate.
4. Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente dell'Ambito del controllo di cui ai commi precedenti, il gestore ha l'obbligo di far pervenire all'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:
- a. bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni;
  - b. il piano industriale e gli altri documenti previsionali e programmatici;
  - c. organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni dei dipendenti e delle collaborazioni;
  - d. programmi e linee di sviluppo dell'attività;
  - e. piani finanziari;
  - f. modelli di qualità;
  - g. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
  - h. la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel bilancio d'esercizio e nel piano gestionale annuale, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;

- i. le bozze di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire all'Ente dell'Ambito di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore.
6. Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ente d'Ambito.
7. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, l'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti o richiedere chiarimenti e/o integrazioni. In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il rinvio della seduta per l'approvazione da parte della Società e al fine di consentire l'invio dell'atto di indirizzo entro i successivi dieci giorni.
8. L'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
9. L'Ente d'Ambito ha accesso agli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del cd. controllo analogo. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare all'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, con cadenza trimestrale, una relazione avente ad oggetto: il generale andamento della gestione per centri di costo analitici; i dati economici, patrimoniali e finanziari e i livelli di indebitamento; la situazione dell'organico, delle collaborazioni, delle consulenze, nonché delle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, i contenziosi potenziali o in corso; lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Mensilmente la Società deve inviare all'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, un prospetto sintetico contenente i seguenti dati: 1. Quantitativi e produttore dei rifiuti conferiti presso gli impianti distinti per codice CER; 2. Quantitativi di lavorazione impianto frazione secca; 3. Quantitativi di materie prime seconde/rifiuti e prodotti ceduti; 4. Quantitativi smaltimenti sovrappeso distinti per codice CER; 5. Consistenza valori in cassa e banca.
10. Fermo restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto non previsti negli atti adottati, che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la stessa Società è tenuta ad informarne immediatamente l'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, relazionando su di essi.

11. Al fine di dare attuazione concreta ai principi del controllo analogo, il gestore è obbligato ad uniformarsi alle direttive che verranno impartite dall'Ente dell'Ambito sulla gestione degli impianti oggetto di affidamento. Il gestore dovrà, inoltre, dare tempestiva, integrale e corretta esecuzione al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (e alle sue modifiche e/o integrazioni) approvato dall'Ente dell'Ambito; al fine di procedere alle acquisizioni di beni e/o servizi il gestore dovrà inoltrare apposita richiesta all'ufficio acquisti dell'Ente dell'Ambito che provvederà all'espletamento delle procedure previste dalla legge in materia. Inoltre sempre al fine di dare attuazione ai principi del controllo analogo, l'Ente d'Ambito e il gestore in house provvederanno a gestire i flussi finanziari tramite convenzione unica di tesoreria.
12. Gli obblighi di cui al presente articolo sono indicati in via esemplificativa e non esaustiva, quali modalità di esecuzione della gestione diretta *in house*. KI acconsente, fin d'ora, alle ulteriori modalità organizzative che dovessero essere ritenute necessarie ai fini del migliore svolgimento del rapporto di delegazione interorganica con l'ente affidante.
13. In ogni caso, il gestore è impegnato al rispetto del Regolamento di Governance adottato da KA SRR.

#### **Art. 10 Obblighi specifici del gestore**

1. Oltre a tutti gli obblighi emergenti direttamente e indirettamente dalle altre disposizioni del presente contratto, il gestore è tenuto ad adempiere le seguenti prestazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura pubblicistica dell'attività svolta.
2. Il gestore è obbligato ad assicurare i conferimenti della raccolta differenziata proveniente dai comuni dell'ATO Catania Provincia Sud, anche nelle ipotesi di fermo impianti per ragioni tecniche e/o produttive.
3. Il gestore si obbliga a mantenere funzionanti ed efficienti gli impianti, le strutture, le attrezzature affinché siano idonei allo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza e qualità.
4. Sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, beni immobili, mezzi e attrezzature, oggetto del presente contratto.
5. Il gestore è obbligato a garantire la funzionalità degli impianti dal lunedì al sabato ivi compresi giorni festivi infrasettimanali.
6. Nell'esercizio del servizio il gestore si obbliga ad osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni obbligatorie e specifiche atte a garantire la qualità e sicurezza del servizio, nonché il regolamento di *governance* dell'Ente dell'Ambito.

7. In particolare il gestore ha l'obbligo di mantenere e/o adeguare gli impianti in conformità della normativa sulla sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro. Pertanto dovrà costantemente uniformarsi e adeguare i sistemi di sicurezza e di organizzazione del lavoro alla normativa generale e specifica per ogni singola mansione affidata ai lavoratori.
8. Alla scadenza del contratto di servizio o nel caso di cessazione anticipata, il gestore dovrà riconsegnare all'Ente dell'Ambito gli impianti, i beni immobili e le attrezzature oggetto del presente contratto in condizioni di efficienza, in buono stato di manutenzione e con gli adeguamenti tecnologici imposti dalla normativa di settore nel corso di contratto di servizio..
9. È prevista la possibilità di cessazione anticipata anche di una sola delle attività che costituiscono oggetto di affidamento diretto a seguito di diversa programmazione disposta da parte dell'Ente dell'Ambito.

#### **Art. 11 – Titolarità**

1. La proprietà degli impianti, dei beni immobili e delle attrezzature e dell'area restano in capo all'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, che esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 8 della L.R. 9/2010.
2. A Kalat Ambiente SRR spettano le funzioni di organizzazione, programmazione, affidamento e controllo, quale Ente dell'Ambito titolare dei servizi di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO Catania Provincia Sud.
3. Il gestore, in quanto affidatario dei servizi di cui ai precedenti articoli dal punto di vista operativo, tecnico e gestionale è direttamente responsabile del proprio operato nei confronti degli utenti e clienti .

#### **Art. 12 – Oneri a carico del gestore**

1. Il gestore è obbligato a corrispondere al Comune di Grammichele una royalty relativa alla quantità di rifiuti realmente conferita, pari a 0,86 centesimi di euro, per tonnellata di forsu conferita presso l'impianto di compostaggio proveniente dall'ATO Catania Provincia Sud; ed 2,58 euro per tonnellata di forsu conferita presso l'impianto di compostaggio con provenienza non dall'ATO Catania Provincia Sud.
2. Entro giorno 15 di ogni mese il gestore comunicherà al comune di Grammichele i quantitativi di RD conferiti nel mese precedente ed effettuerà i relativi pagamenti entro giorno 10 del mese successivo ovvero nel caso di sussistenza di crediti verso il comune potrà provvedere alla compensazione.

### **Art. 13 – Tariffe**

1. Il gestore applicherà le tariffe di conferimento, in conformità alle tariffe determinate da parte dell'Ente dell'Ambito, ai sensi dell'art. 3bis, comma 1bis, D.L. 138/2011.
2. Il Piano Industriale dovrà prevedere un sistema di tariffe con un vantaggio economico per comuni dell'ATO Catania Provincia Sud.
3. La tariffa di conferimento dovrà essere riscossa direttamente dal gestore nei confronti dei soggetti conferitori, con i quali dovranno essere stipulati i contratti di conferimento.
4. I contributi della raccolta differenziata, dovuti dai consorzi di filiera associati al CONAI, potranno essere riscossi dal gestore in nome e per conto del Comune titolare del servizio.

### **Art. 14 – Garanzie**

1. Il gestore è direttamente responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento delle attività affidate con il presente contratto di servizio, con esonero da ogni tipo di responsabilità da parte dell'Ente dell'Ambito.
2. Il gestore è obbligato a provvedere a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla legge nonché quelle normalmente dovute secondo l'ordinaria diligenza, fra le quali:
  - a. responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
  - b. responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale \_\_\_\_\_
3. Il gestore dovrà stipulare polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) connessa alla gestione degli impianti affidati con un massimale \_\_\_\_\_, nonché le polizze relative alla gestione dell'impianto del secco quale piattaforma Corepla e Comieco.
4. Il gestore è inoltre tenuto a stipulare le polizze fideiussorie necessarie per la validità delle autorizzazioni relative alla gestione degli impianti.

### **Art. 15 – Divieti di cessione**

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto.
2. È vietata la cessione anche parziale delle attività connesse con la gestione degli impianti oggetto del presente contratto.

## Art. 16 – Danni

1. Il gestore risponderà direttamente verso i terzi per eventuali danni comunque arrecati a cose, persone e beni nella gestione delle attività affidate con il presente contratto di servizio, e pertanto solleva sin d'ora l'Ente dell'Ambito da ogni richiesta o pretesa di risarcimento avanzata da terzi ed inerente l'espletamento delle attività affidate.

## Art. 17 – Penali

1. Fatte salve le eventuali responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare dei responsabili preposti, il mancato rispetto delle direttive impartite da parte dell'Ente dell'Ambito comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie variabili da un minimo di euro 100,00/giorno a un massimo di euro 500,00/giorno in relazione alla gravità dei fatti oggetto dell'inadempimento.
2. Inoltre la violazione dei seguenti obblighi, fatta salva la eventuale responsabilità penale, amministrativa e disciplinare dei responsabili dei servizi, comporterà l'applicazione della corrispondenti sanzioni:

<i>descrizione attività</i>	<i>importo</i>
mancata trasmissione nei termini degli atti previsti dall'art. 9 punto 5	€ 500/giorno
mancata trasmissione nei termini degli atti previsti dall'art. 9 punto 10)	€100/giorno
mancato rispetto programma manutenzioni	€50/giorno
mancato rispetto obblighi di cui all'art. 10 punti 1-4	€20/ton non conferita
mancato rispetto obblighi di cui all'art. 10 punto 7	pari a € per sostituzione in danno

3. L'applicazione delle superiori sanzioni deve essere preceduta da apposita nota scritta di contestazione, a fronte della quale il gestore entro il termine di 5 giorni da ricevimento potrà fare pervenire all'Ente dell'Ambito le proprie deduzioni e giustificazioni in forma scritta. L'Ente dell'Ambito, valutate le osservazioni inoltrate dal gestore, qualora le ritenga motivatamente infondate, provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui sopra.

### **Art. 18 – Risoluzione del contratto**

1. La reiterata inadempienza da parte del gestore anche di una sola delle obbligazioni e prestazioni previste nel presente contratto, e in ogni caso il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 7 punto 1 lett. a.i.2. e a.i.5 e art. 7 punto 1 lett. a.ii.3 e a.ii.5 produrranno la risoluzione automatica e di diritto del presente contratto. Allo stesso modo, è causa di risoluzione automatica del contratto la violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 9 del presente contratto.
2. L'Ente dell'Ambito potrà in ogni momento e discrezionalmente recedere unilateralmente dal presente contratto in caso di modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento ovvero laddove KA SRR deliberi una diversa forma di affidamento della gestione degli impianti oggetto del presente contratto.
3. In ogni caso di cessazione del presente contratto, il gestore è obbligato alla pronta restituzione degli impianti, con le modalità e nei termini che saranno indicati da KA SRR.

### **Art. 19 – Spese contrattuali**

Le spese derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del contratto sono a carico del gestore.

Per l'Ente dell'Ambito Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

Per il Gestore Kalat Impianti s.r.l. "in house providing"

**KALAT AMBIENTE SRR S.C.P.A.  
ATO CATANIA PROVINCIA SUD**

**RELAZIONE  
EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012,  
CONVERTITO NELLA L. 221/2012**

## **Sommario**

PREMESSE.....	3
CONTESTO NORMATIVO.....	4
SITUAZIONE ATTUALE .....	9
OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE .....	10
FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO .....	11
RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO E ASSENZA DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE.....	13

## PREMESSE

- L'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito nella L. 221/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- in data 23.10.2012 nel territorio dell'ATO Catania Provincia SUD è stato costituito l'Ente di governo dell'Ambito, previsto dall'art. 6 della L.R. 9/2010, denominato Kalat Ambiente SRR S.c.p.a., Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, che esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 8 della L.R. 9/2010;
- al fondo di dotazione dell'Ente dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, concorrono, ai sensi dell'art. 7, comma 4, L.R. 9/2010, l'impianto per la produzione di ammendante compostato misto e l'impianto per la selezione ed il trattamento del rifiuto secco, siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n., entrambi realizzati con fondi pubblici;
- in data 29.01.2013 l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha approvato il Piano d'Ambito, valutato dall'amministrazione regionale, e riscontrato con nota prot. n. 25612 del 21.06.2013;
- il predetto Piano d'Ambito prevede che *"la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territori odi Grammichele, facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o tramite società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali e di contratti pubblici"*;
- in data 08.08.2013 l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha preso atto dell'approvazione del Piano d'Ambito e deliberato *"che i riferimenti contenuti nel Piano d'Ambito alla c.d. "gestione in economia" sono da intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall'ordinamento europeo e interno, con specifico riferimento al c.d. "in house providing"*;
- l'art. 19, comma 12, della L.R. 9/2010, ha dettato la disciplina transitoria per il passaggio delle funzioni dalle precedenti Autorità d'Ambito, poste in liquidazione, e i nuovi enti di governo dell'ambito, SRR, fissando la data

- 30.09.2013, quale termine di cessazione delle gestioni liquidatorie delle Autorità d'Ambito;
- il territorio dell'ATO Catania Provincia Sud coincide esattamente con il precedente ATO, governato dall'AATO, Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, che cesserà l'esercizio delle proprie funzioni il 30.09.2013;
  - Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione attualmente gestisce in economica l'impianto per la produzione di ammendante compostato misto e l'impianto per la selezione ed il trattamento del rifiuto secco;
  - al fine di dare attuazione al Piano d'Ambito e garantire la gestione del sopra detto sistema impiantistico senza interruzioni di pubblico servizio, l'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR, in data 08.08.2013, ha altresì deliberato *"di dare mandato all'organo amministrativo di porre in essere gli atti relativi alla costituzione di una società di scopo intermente pubblica con le caratteristiche del c.d. "in house providing" per la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, siti in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele"*.
  - in data \_\_\_\_\_ il Consiglio di amministrazione dell'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR ha approvato lo schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata " Kalat Impianti s.r.l." Società *"in house providing"* ;
  - lo schema di statuto di KALAT IMPIANTI S.R.L." Società *"in house providing"* prevede apposite clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali.

## CONTESTO NORMATIVO

La normativa di settore relativa alla gestione integrata dei rifiuti è contenuta nella Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (nel prosieguo, Codice Ambiente). La "gestione" dei rifiuti – che "costituisce attività di pubblico interesse" – comprende "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (Art. 183 D.Lgs. 152/2006).

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal Piano regionale dei rifiuti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Art. 200 D.Lgs. 152/2006 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;  
 b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;  
 c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

Ai sensi del disposto dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011<sup>2</sup>, i soggetti di governo degli ambiti si configurano come unità minime di organizzazione dei servizi per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, sostenibilità sociale e ambientale, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale. Le competenze in materia, quindi, vengono assegnate agli enti di governo degli ambiti senza tuttavia imporre che esse vengano esercitate esclusivamente su scala di ATO. Ciò vale anche per i servizi la cui organizzazione e gestione vengono annoverate nell'articolo 19 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (*spending review*) tra le funzioni fondamentali dei Comuni (es. i rifiuti, v. Titolo I, sezione I). I Comuni, dunque, anche quando titolari di tali funzioni, sono tenuti ad esercitarle in forma associata.

La regione siciliana con la Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha introdotto la riforma in materia di gestione integrata dei rifiuti, ed, a seguito della soppressione delle Autorità d'Ambito, disposta dall'art. 2, comma 186-bis, della L.191/2009<sup>3</sup>, ha istituito gli enti di

---

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati."

<sup>2</sup> Art. 3-bis, D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali "1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo."

<sup>3</sup> Art. 2, comma 186-bis, Legge 191/2009 - Soppressione delle Autorità d'Ambito " 186-bis. "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine", ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge18. - "Tale scadenza è stata poi prorogata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, e, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, che l'ha fissata al 31 dicembre 2012.

governo degli ambiti territoriali ottimali, SRR, per l'esercizio delle competenze già spettanti alle Autorità d'Ambito.

L'art. 6 della L.R. 9/2010 dispone che *"In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R."*

La legge regionale 9/2010 ha disciplinato l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti rinviando alle disposizioni normative nazionali<sup>4</sup>.

A livello nazionale la disciplina normativa si rinviene nel Codice dell'Ambiente<sup>5</sup> e nell'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito nella L. 24.3.2012. n. 27<sup>6</sup>. Il legislatore nazionale prevede che il servizio di gestione dei rifiuti, che può essere disposto nella forma del ciclo integrato ovvero separato dalle attività di gestione e realizzazione degli impianti, è affidato ed aggiudicato, come sopra detto, dall'Ente di governo dell'Ambito, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

Le sopra richiamate disposizioni di legge di diritto interno (art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito nella L. 24.3.2012. n. 27) rinviano espressamente al regime degli affidamenti dei servizi pubblici locali previsto dalla disciplina europea (gara, società mista cosiddetta "a doppio oggetto" e affidamento diretto *in house*), applicabile al sistema interno dopo l'abrogazione dell'articolo 23-bis del DL. 112/2008, per effetto del referendum, e della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del DL. 138/2011 ad opera della sentenza 199/2012.

In particolare la sentenza 24/2011 ha puntualizzato che in caso di abrogazione della normativa statale (riferimento all'art. 23 bis DL 112/2008 – articolo abrogato dal D.P.R.

---

<sup>4</sup> Art. 15 L.R. 9/2010. - Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti "1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

<sup>5</sup> Art. 202, D. Lgs. 152/2006 che dispone che "1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia". L'art. 12, comma 1, lettera c), DPR 168/2010, ha disposto l'abrogazione del presente comma "ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione."

<sup>6</sup> Art. 25, comma 4, D.L. 1/2012 convertito nella Legge 24.03.2012 n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività "Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e

recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di

tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito."

18 luglio 2011, n. 113 a seguito di referendum popolare –, ma analogo è il discorso per quanto concerne l'art. 4 DL 138/2001, – la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni) conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa europea relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Sulle modalità dell'affidamento dal contesto normativo principalmente europeo (ma anche nazionale) di riferimento possono individuarsi i seguenti modelli:

- 1) Appalti e concessioni;
- 2) Partenariato Pubblico Privato nell'ambito del quale si colloca l'affidamento a società partecipate attraverso la selezione del socio operativo privato (cd gara a doppio oggetto);
- 3) Affidamenti diretti *c.d. "in house providing"*.

Per quanto concerne l'affidamento diretto (*c.d. in house providing*) si tratta di istituto di matrice comunitaria; la Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel "controllo analogo" sulla società da parte degli Enti soci e destinazione prevalente dell'attività" a favore dell'ente affidante.

Per gli affidamenti *in house providing* non c'è, attualmente, un quadro normativo di riferimento in ambito UE; cionondimeno esiste una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha elaborato e consolidato importanti principi in materia:

a) Partecipazione pubblica totalitaria. Va esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società *in house* (C-26/03 Stadt Halle). La Corte di giustizia è passata da un orientamento iniziale più rigoroso sul punto ad un orientamento più concreto e sostanzialistico: la presenza dei soci privati viene infatti considerata ostativa dell'affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della stipula della convenzione (C-371/05 e C-573/07 SEA). La giurisprudenza nazionale, più restrittiva, impone invece che la partecipazione pubblica permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591);

b) Controllo analogo. L'ente affidante deve esercitare sulla società *in house* un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (C-107/98 Teckal, C-458/03 Parking Brixen, C-371/05, C-324/07 Coditel, C-573/07). Per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica occorrono maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In particolare il consiglio di amministrazione della società *in house* non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale. Le decisioni più importanti, inoltre,

devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Consiglio di Stato 8 gennaio 2007, n. 5).

c) Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante. (C-107/98 *Teckal*, C-340/04 *Carbotermo*, Cons. di Stato, V, 26/8/2998, n. 5082);

d) Assenza di vocazione commerciale. Nel caso, ad es., di ampliamento dell'oggetto sociale, di apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali, di espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero, si può presumere che il requisito dell'assenza di vocazione commerciale venga meno, con conseguente indebolimento del controllo da parte dell'ente pubblico (C-26/03 *Stadt Halle*);

Con riferimento alla fase di affidamento, la normativa che residua, a seguito del referendum sull'art. 23 bis e della sentenza 199/2012, si rinviene nelle disposizioni non abrogate dell'art. 113 del TUEL e nella disciplina di settore in materia di gestione dei rifiuti. Continuano ad applicarsi, pertanto le disposizioni che prevedono il principio della separazione fra la proprietà delle reti e/o infrastrutture, la gestione di reti e infrastrutture e la titolarità della gestione del servizio pubblico locale (Art. 113, co. 2, 3, 5 ter, 9, 11<sup>7</sup> Tuel). Mentre per la gestione dei rifiuti i riferimenti normativi sono l'art. 202, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e l'art. 25 del D.L. 1/2012 che prevedono la possibilità di affidare l'intero ciclo dei rifiuti oppure di considerare separatamente il segmento relativo alla gestione degli impianti rispetto al resto del servizio di igiene urbana.

La proprietà delle reti è pubblica; la loro gestione può essere separata da quella dell'erogazione del servizio ed affidata sia *in house* sia mediante procedure ad evidenza pubblica.

Da quanto sopra esposto si evince che la scelta di affidare *in house providing* la gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata, di proprietà pubblica della SRR, è conforme ai principi del diritto europeo, nazionale e regionale.

---

<sup>7</sup> Art. 113 D.Lgs. 267/2000 – Testo unico degli Enti Locali

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. (comma introdotto dall'art. 4, comma 234, lettera a), legge n. 350 del 2003)

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

## SITUAZIONE ATTUALE

La legge regionale 9/2010, che ha previsto l'istituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) ha regolato la disciplina transitoria con la liquidazione delle Autorità d'Ambito e l'avvio operativo del nuovo Ente di governo dell'Ambito.

Il territorio dell'ATO CT5 è esattamente coincidente con quello dell'ATO Catania Provincia Sud, che ha già costituito il nuovo Ente di governo, Kalat Ambiente SRR.

L'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR ha approvato il Piano d'Ambito, la cui conformità alla normativa e al Piano regionale dei rifiuti è stata riscontrata dall'amministrazione regionale.

Ai sensi dell'art. 19, comma 12, L.R. 9/2010 l'attuale Autorità d'Ambito dell'ATO CT5, Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, potrà esercitare le proprie funzioni sino al 30.09.2013.

Attualmente il servizio di igiene urbana attualmente è affidato a terzi tramite ordinanze sindacali contingibili ed urgenti con scadenza al 30.9.2013, mentre la gestione degli impianti di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata viene condotta in economia dalla Kalat Ambiente in liquidazione. La gestione tecnico amministrativa dei Centri di Raccolta, con personale operativo comunale, attualmente è in capo a Kalat Ambiente in liquidazione.

In considerazione della scadenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'attuale AATO in liquidazione e nelle more dell'avvio operativo della SRR e della gara d'ambito, i comuni dell'ATO hanno deliberato di affidare tramite procedure di gara, singole o associate, il servizio di igiene urbana a terzi per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento unico d'ambito. Il Piano d'Ambito, infatti, prevede che la gestione del servizio di igiene urbana venga affidata mediante gara unica per tutto il territorio dell'ATO.

In merito alla gestione degli impianti il Piano d'Ambito prevede che *"la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata siti in c.da Poggiarelli – territorio di Grammichele, facenti parte del patrimonio della S.R.R. sarà condotta in economia e/o tramite società di scopo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali e di contratti pubblici"*.

L'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR in data 08.08.2013 ha deliberato *"che i riferimenti contenuti nel Piano d'Ambito alla c.d. "gestione in economia" sono da intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall'ordinamento europeo e interno, con specifico riferimento al c.d. "in house providing"*.

## OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

Gli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele, in quanto realizzati con fondi pubblici, ai sensi della normativa regionale, fanno parte del fondo di dotazione dell'ente di governo, Kalat Ambiente SRR, e sono destinati al servizio della raccolta differenziata proveniente dal territorio dell'ATO.

Gli impianti sono inseriti nel Piano Regionale dei Rifiuti e in quanto impianti d'ambito chiudono il ciclo della raccolta differenziata all'interno dell'ATO Catania Provincia Sud. I comuni dell'ATO conferiscono i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione secca presso gli impianti pubblici di Kalat Ambiente SRR.

Gli impianti in quanto pubblici, realizzati con fondi pubblici e di proprietà interamente pubblica, sono asserviti al servizio pubblico e non al mercato.

La gestione del servizio di conduzione degli impianti pertanto va garantita in favore del servizio di raccolta differenziata svolto nel territorio dell'ATO, al fine di consentire il mantenimento degli obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla legge e previsti nel Piano d'Ambito.

Il territorio dell'ATO si pone tra quello più virtuosi nella regione siciliana sia per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sia per la presenza degli impianti pubblici di trattamento e valorizzazione della raccolta differenziata, che contribuiscono a chiudere il ciclo integrato dei rifiuti.

Alla data di scadenza della gestione liquidatoria, fissata per legge al 30 settembre 2013 (L.R. 3/2013), dovrà essere garantita la continuità dell'attività di gestione degli impianti, al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio. Il servizio di raccolta delle frazioni differenziate dell'organico e del secco dovrà essere mantenuto nel territorio dell'ATO per la salvaguardia degli obiettivi di raccolta differenziata e l'incremento degli stessi in funzione del raggiungimento di quelli fissati dalla legge.

La gestione degli impianti, tramite società "*in house providing*" dovrà assicurare in via prevalente i conferimenti e il trattamento dei rifiuti differenziati provenienti dal territorio dei comuni dell'ATO. Attraverso la stipulazione del contratto di servizio il gestore si obbligherà a garantire determinati standards di quantità e di qualità del servizio.

Inoltre in capo al gestore saranno previsti specifici obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) e obblighi tariffari.

Gli obblighi di servizio pubblico saranno chiaramente definiti nel contratto di servizio, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di non creare discriminazioni e garantire parità di accesso all'utenza.

La presenza dell'interesse economico generale comporta che la fase di trattamento e recupero dei rifiuti presso impianti pubblici abbia una destinazione prevalente in favore degli enti pubblici dell'ATO e venga organizzata e gestita conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione

e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

A tale fine la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Il gestore dovrà utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Il recupero dei rifiuti urbani differenziati attraverso la gestione pubblica degli impianti dell'ATO garantirà che nel rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, vengano rispettati i principi di autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del Codice dell'Ambiente.

## FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

L'assemblea dei soci di Kalat Ambiente SRR in data 08.08.2013 ha deliberato *"che i riferimenti contenuti nel Piano d'Ambito alla c.d. "gestione in economia" sono da intendersi riferiti alle forme di gestione diretta consentite dall'ordinamento europeo e interno, con specifico riferimento al c.d. "in house providing" ... "di dare mandato all'organo amministrativo di porre in essere gli atti relativi alla costituzione di una società di scopo intermente pubblica con le caratteristiche del c.d. "in house providing" per la gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, siti in c.da Poggiarelli territorio di Grammichele"*.

In esecuzione del deliberato assunto in data 08.08.2013 è stata costituita in data \_\_\_\_\_ la società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata " Kalat Impianti s.r.l." Società *"in house providing"* dell'Ente d'Ambito, Kalat Ambiente SRR.

Lo statuto adottato da Kalat Impianti S.r.l." Società *"in house providing"* prevede apposite clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali.

Si allegano alla presente gli articoli del predetto statuto relativi al controllo analogo.

Dall'esame delle clausole statutarie di Kalat Impianti S.r.l." emerge che la società *"in house providing"* rispetta i principi comunitari e nazionali sulle forme di controllo analogo e, pertanto, l'affidamento che potrà disporre l'ente di governo, Kalat Ambiente SRR, è conforme ai principi di diritto comunitario e nazionale sulla modalità di affidamento vigenti in materia dei rifiuti.

Il ricorso alla modalità di affidamento diretto *"in house"* per la gestione degli impianti pubblici di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, è contemplata dai principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

La gestione dei rifiuti – che costituisce attività di pubblico interesse – comprende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (D.Lgs 152/2006 art. 183).

L'art. 25, D.L. 1/2012, comma 4, dispone che “Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”

Come ampiamente esposto nella sezione “Contesto normativo”, nell'ordinamento europeo e nazionale in ordine alle modalità di affidamento possono individuarsi i seguenti modelli:

- a. appalti e concessioni;
- b. partenariato pubblico-privato (cd. gara a doppio oggetto);
- c. affidamenti diretti *in house providing*.

Nel caso di specie si richiama inoltre in materia di l'affidamento a società totalmente pubblica la normativa in tema di costituzione di società a partecipazione pubblica; precisamente l'art. 3, comma 27, L. 244/2007 e l'art. 14, comma 32, DL 78/2010 che prevedono la costituzione e il mantenimento di società pubbliche per la produzione di “servizi di interesse generale”.

Da quanto sopra esposto, nel caso in esame si ritiene che è conforme a legge l'affidamento diretto alla costituenda società a capitale interamente pubblico “*in house providing*”, avente ad oggetto i servizi di gestione degli impianti pubblici di trattamento, valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, che, per disposizione di legge regionale, afferiscono al fondo di dotazione dell'Ente di governo dell'Ambito, Kalat Ambiente SRR, titolare delle funzioni di organizzazione, programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti nell'ATO Catania Provincia Sud.

In considerazione della scadenza al 30.09.2013 della gestione liquidatoria di Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, la gestione dei Centri di Raccolta potrebbe essere affidata alla società *in house*, seppure con previsione di cessazione anticipata, in funzione della programmazione connessa al servizio di igiene urbana, disposta dall'Ente dell'Ambito in sede di procedimento di gara unica.

## RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO E ASSENZA DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE

L’affidamento alla costituenda società pubblica “*in house providing*” comporterà per il territorio dell’ATO i seguenti benefici:

1. mantenimento della struttura dei costi con i livelli conformi alla precedente gestione “in economia” da parte dell’Autorità d’Ambito in liquidazione che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun intervento da parte dei soci a ripiano di perdite di bilancio;
2. adozione e mantenimento da parte della società pubblica gestore di un sistema tariffario, che prevede una tariffa inferiore per gli enti consorziati dell’ATO rispetto ai terzi, con vantaggi economici per gli enti consorziati dell’ATO e di conseguenza per i cittadini che non avranno nella Tares aumenti per i costi di conferimento della raccolta differenziata dei RSU;
3. imputazione dell’utile prodotto dalla società in house a riduzione dei costi di funzionamento dell’Ente dell’Ambito, a carico degli enti consorziati, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 9/2010 e conseguenti ricadute in termini di beneficio economico in favore dei cittadini;
4. mantenimento in seno alla società interamente pubblica del Know how acquisito dalla precedente struttura pubblica sulla gestione degli impianti pubblici, anche in vista dei possibili futuri sviluppi di programmazione della SRR in termini di innovazione tecnologica, con l’obiettivo ultimo di ridurre, grazie all’adozione di idonee sinergie industriali, i costi di gestione del servizio;

L’affidamento del servizio di gestione degli impianti alla società in house permetterà di preservare la struttura organizzativa e industriale, realizzata dalla precedente gestione dell’ATO, al fine di consentire la gestione nell’interesse economico e patrimoniale dell’Ente di governo dell’Ambito, anche attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti all’interno del territorio dell’ATO.

L’affidamento in house, utilizzando anche l’esperienza già acquisita, prevede anche un miglioramento della gestione che potrà attuarsi attraverso un migliore monitoraggio e controllo tecnico-contabile dell’intero servizio, in riferimento alle modalità del controllo analogo previste statutariamente.

L’affidamento alla società in house viene effettuato con la consegna degli impianti, beni immobili ed attrezzature in comodato gratuito.

Non sono previste forme di compensazioni economiche in ragione dell’affidamento prescelto.